

REGOLE PARTICOLARI DI SCHEMA

per

Attività di verifica e certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto

| Rev. | del | Descrizione | Preparato da | Verificato | Approvato |
|------|------------|---|--|---|--|
| 0 | 17/02/2016 | 1° Emissione | Gruppo di lavoro Arch. De Rosa Antonella Dott. Marco Sarti Ing. Giombattista Traina | IL DIRETTORE TECNICO Ing. Giuseppe Persano Adorno RQ Ing. Maurizio Carlini | IL COMITATO PER LA SAL- VAGUARDIA DELL'IMPARZIALITA' Il Segretario Ing. V. Iommi |
| 1 | 08/05/2017 | Aggiornamento | Gruppo di lavoro Arch. De Rosa Antonella Dott. Marco Sarti Ing. Giombattista Traina | IL DIRETTORE TECNICO Ing. Giuseppe Persano Adorno RQ Ing. Maurizio Carlini | L'AD Dott. Arch. S. L. Giordano |
| 2 | 30/07/2020 | Recepimento UNI/PdR 88:2020 | GdL Dott. Arch. A. De Rosa Dott. M. Sarti Ing. G. Traina Dott. G. F. Ibba | DT Ing. G. Persano Adorno RQ Ing. M. Carlini | AD Dott. Arch. S. L. Giordano |
| 3 | 28/07/2021 | Correzione: - Inserimento capitolo 12. Sospensione, revoche e rinuncia della certificazione (erroneamente omesso); - integrazione capitolo 15. | GdL Dott. Arch. A. De Rosa Dott. G. F. Ibba | DT Ing. G. Persano Adorno RQ Ing. M. Carlini | AD Dott. Arch. S. L. Giordano |
| 4 | 13/06/2025 | - Inserimento riferimento REG-MARCHI; - presa in carico Circolare Tecnica DC 50-2023 di Accredia - aggiornamenti vari. | GdL Dott. Arch. A. De Rosa Dott. G. F. Ibba | DT Dott. V. De Astis RQ Ing. M. Carlini | AD Dott. Arch. S. L. Giordano |

Cap.

- 1. Premessa**
- 2. Scopo e campo di applicazione**
- 3. Documenti di riferimento**
- 4. Definizioni ed acronimi**
- 5. Procedura generale di certificazione**
 - 5.1 Richiesta per la valutazione della conformità**
 - 5.2 Conferma d'ordine**
 - 5.3 Nomina del valutatore o del gruppo di audit e pianificazione audit**
 - 5.4 Compiti dell'Organizzazione**
 - 5.5 Verifica iniziale**
- 6. Riesame delle risultanze delle verifiche, decisione sulla certificazione**
- 7. Rilascio del certificato**
- 8. Mantenimento della certificazione (sorveglianza)**
- 9. Rinnovo della certificazione**
 - 10. Certificazione di prodotti immessi sul mercato da distributore, importatore, rappresentante autorizzato**
 - 10.1 Compiti del distributore/importatore/rappresentante autorizzato**
 - 10.2 Modalità di verifica**
 - 11. Uso del certificato e del marchio Istituto Giordano**
 - 12. Sospensione, revoche e rinuncia della certificazione**
 - 13. Estensione della certificazione e modifiche della certificazione**
 - 14. Reclami, ricorsi, e contenziosi**
 - 15. Riservatezza e privacy**
 - 16. Responsabilità**
 - 17. Condizioni contrattuali**
- Allegato A Specificità dei processi produttivi**
- Allegato B Contenuti del Certificato**

1. Premessa

Queste “Regole particolari di certificazione” sono emesse ai sensi e con i requisiti stabiliti nel documento “REG-CP, Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto”; le regole fanno riferimento ai documenti normativi di seguito specificati e sono volte a determinare rigore operativo nelle regole e nelle procedure di certificazione, con l’obiettivo dell’imparzialità di applicazione.

Le presenti “Regole particolari di certificazione”, unitamente al “REG-CP”, alle condizioni generali di contratto per la certificazione (CGC) e al [Regolamento per l’utilizzo del Marchio Istituto Giordano \(REG-MARCHI\)](#), hanno carattere contrattuale e contengono una serie di prescrizioni che regolano il rapporto fra l’Istituto ed il Richiedente per tutta la durata del contratto di certificazione. Per quanto non previsto da queste regole particolari valgono le prescrizioni stabilite nei regolamenti (in particolare REG-CP e CGC) e nelle procedure interne dell’Istituto. Per una corretta e completa comprensione, queste regole vanno lette congiuntamente ai documenti normativi di riferimento.

2. Scopo e campo di applicazione

Queste regole sono emesse allo scopo di supportare e regolamentare le procedure per verificare e certificare il contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto^{1 2} dichiarato da un’Organizzazione per un proprio prodotto, indipendentemente dalla sua tipologia, ed immesso sul mercato nazionale.

In particolare, si applica a prodotti indicati nei decreti del *Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)*, già pubblicati e di futura pubblicazione, relativi ai criteri ambientali minimi (CAM) e/o indicati nel decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare delegato dall’ art. 26 ter della Legge 28 giugno 2019 n. 58 (conversione in legge del “Decreto Crescita”) che:

- sono realizzati in metalli, loro leghe e loro derivati, inclusi i prodotti derivati dal ciclo di fabbricazione di tali metalli, esclusi gli imballaggi, oppure;
- sono destinati ad essere utilizzati nei settori edilizia, costruzioni ed arredo urbano, oppure;
- non dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti alla verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

Il presente regolamento non si applica, in ogni caso, ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da rifiuti pre-consumo industriali e ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da sottoprodotti di plastica; né ai lubrificanti, ai carburanti ed ai biocarburanti, liquidi e gassosi, prodotti dal recupero dei rifiuti o contenenti materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, né ad altri prodotti o materiali che dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

Si fa presente che il certificato rilasciato secondo le presenti regole particolari può essere utilizzato dall’Organizzazione per la dimostrazione del requisito di contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto richiesto ai prodotti, componenti di prodotto e materiali dai diversi protocolli di sostenibilità degli edifici (ad es. LEED, ITACA, ecc.). Queste “Regole particolari di certificazione” stabiliscono i requisiti relativi a: “Rilascio del certificato”, “Controllo della produzione da parte del Fabbrikante”, “Sorveglianza e rinnovo del certificato”.

I contenuti del presente documento si applicano per la verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto anche qualora il prodotto sia immesso sul mercato da un distributore o importatore o da un rappresentante au-

¹ In base alla normativa tecnica esistente e la legislazione nazionale si precisa che:

- il materiale riciclato impiegato in un processo di fabbricazione di un prodotto è tale solo se frutto di un processo autorizzato di recupero e di successivo processo di riciclaggio di un materiale inizialmente qualificato come rifiuto. Solo al termine di tale processo il materiale perde la qualifica di rifiuto e può essere qualificato come materiale riciclato. Solo i materiali riciclati possono essere ulteriormente classificati come materiali riciclati “pre-consumer” o “post-consumer” (come definito nella UNI EN ISO 14021), in ragione dell’origine del rifiuto da cui proviene il materiale riciclato;

- un materiale riciclato pre-consumer può derivare da un processo di recupero e riciclo di un residuo di produzione, solo se quest’ultimo è stato qualificato in precedenza come rifiuto, e se proviene da un processo di fabbricazione differente rispetto a quello in cui viene impiegato. Nel caso in cui un residuo di produzione sia impiegato all’interno dello stesso processo di fabbricazione che lo ha generato esso non è in alcun modo considerabile come materiale riciclato, mentre invece può essere considerato come sottoprodotto, qualora il residuo di produzione sia in tal modo qualificabile;

- il contenuto di un materiale riciclato in un prodotto consiste nella proporzione in massa di un materiale riciclato calcolata sul prodotto finito, e la massa del prodotto finito stesso. Tale concetto è del tutto analogo qualora si guardi al contenuto di materiale recuperato o al contenuto di sottoprodotto.

² Si precisa che la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto in un prodotto non è definibile attraverso misure sperimentali. Esso è determinabile solo attraverso il calcolo del bilancio di massa dei componenti costituenti, sulla base delle ricette compositive del prodotto. Per questo motivo la modalità di verifica prevede la verifica della tracciabilità del materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto in ingresso al processo di fabbricazione, a corretta determinazione del calcolo della loro quantità e la verifica del processo di fabbricazione dell’organizzazione, al fine di assicurare che il prodotto finito immesso sul mercato abbia effettivamente il contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto indicato.

torizzato e non direttamente dall'Organizzazione, a patto che le verifiche siano effettuate presso il sito produttivo ove ha luogo il processo di fabbricazione.

Il presente documento si applica ai prodotti immessi sul mercato nazionale a prescindere che la fabbricazione del prodotto avvenga presso siti produttivi collocati in territorio extra nazionale o nazionale.

3. Documenti di riferimento

La certificazione si basa sui seguenti documenti normativi e legislativi:

Normative:

- Codice degli appalti (*D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.*).
- CAM emessi ed in vigore (*rif.: sito web "http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi"*).

Norme tecniche di riferimento:

- UNI EN ISO 9001 - Sistemi di gestione per la qualità;
- UNI EN ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso;
- UNI EN ISO 19011 - Linee guida per audit di sistemi di gestione;
- UNI EN ISO 14020 - Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali;
- UNI EN ISO 14021 - Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II);
- UNI EN ISO 14025 - Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III – Principi e procedure;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 - Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi;
- ISO/IEC 17067 - Valutazione della conformità - Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotti;
- UNI/PdR 88:2020 - Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti (21001122_EIT);

Si applica l'edizione vigente delle normative e norme sopra citate come indicato nella UNI/PdR 88:2020.

Documenti di riferimento interni

- REG-CP – Regolamento per il rilascio della Certificazione di Prodotto;
- CGC – Condizioni Generali di Contratto per le certificazioni;
- [REG-MARCHI – Regolamento per l'utilizzo del Marchio Istituto Giordano.](#)

4. Definizioni ed acronimi

Si applicano le definizioni riportate nella UNI/PdR 88:2020 e le seguenti:

- 4.1. **Cessazione della qualifica di rifiuto:** un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici da adottare nel rispetto di specifiche condizioni [D. Lgs. 152/2006 Art. 184-ter, comma 1].

NOTA 1: un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti di quanto sopra definito, è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 e dai decreti integrativi, oltre che dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizioni che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto [D. Lgs. 152/2006 Art. 184-ter, comma 1, 4 e 5].

NOTA 2: al fine della valutazione della cessazione di qualifica di rifiuto, si prenda in considerazione quanto definito negli specifici allegati dei Regolamenti Europei EoW (ad esempio Regolamento UE 715/2013, Regolamento UE 333/2011, Regolamento UE 1179/2012, ecc.) e le altre disposizioni di legge nazionali.

- 4.2. **Contenuto di recuperato:** proporzione, in massa, di materiale recuperato (vedi 4.5) presente in un prodotto finito.

NOTA 1: la proporzione deve essere stabilita sulla massa del prodotto finito.

NOTA 2: se il valore del contenuto di recuperato è variabile, in analogia a quanto indicato nella Nota 2 del par. 4.3, è possibile dichiarare il contenuto minimo di materiale recuperato.

- 4.3. **Contenuto di riciclato:** proporzione, in massa, di materiale riciclato (vedi 4.6) in un prodotto o imballaggio. Solo i materiali "pre-consumer" (vedi 4.8) e "post-consumer" (vedi 4.7) devono essere considerati come contenuto di riciclato coerentemente all'utilizzo dei seguenti termini [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 a].

NOTA 1: la proporzione deve essere stabilita sulla massa del prodotto finito.

NOTA 2: se il valore del contenuto di riciclato è variabile, in coerenza con quanto indicato al par. 7.8.3.3 della norma UNI EN ISO 14021 è possibile dichiarare il contenuto minimo di materiale riciclato.

- 4.4. **Contenuto di sottoprodotto:** proporzione, in massa, di sottoprodotto (vedi 4.18) presente in un prodotto finito.

NOTA 1: la proporzione deve essere stabilita sulla massa del prodotto finito.

NOTA 2: se il valore del contenuto di sottoprodotto è variabile, in analogia a quanto indicato nella Nota 2 del par. 3.3, è possibile dichiarare il contenuto minimo di sottoprodotto.

- 4.5. **Famiglia di prodotto:** insieme di prodotti aventi le seguenti caratteristiche:

- appartengono alla stessa categoria merceologica, in presenza di identico processo produttivo;
- sono formati dagli stessi componenti rilevanti ai fini del contenuto di riciclato

- 4.6. **Materiale recuperato:** materiale che sarebbe stato altrimenti smaltito come rifiuto o utilizzato per il recupero di energia, ma che è stato, invece, raccolto e recuperato come materiale di alimentazione al posto di una materia prima nuova per un processo di riciclaggio o di produzione [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 c].

NOTA 1: il materiale recuperato deriva da un'operazione di recupero (vedi 4.13) di un rifiuto, autorizzata ai sensi degli articoli 208, 216 e della parte II del D. Lgs. n. 152/06, e svolta in conformità a quanto previsto all'All. C parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e analoga norma comunitaria [Direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851].

NOTA 2: si evidenzia che un materiale recuperato si differenzia da un materiale riciclato in quanto quest'ultimo è soggetto anche ad un "processo di riciclaggio" oltre che di recupero. Pertanto:

quando un materiale recuperato accede direttamente ad un processo di fabbricazione senza che a tal fine sia precedentemente sottoposto ad uno specifico "processo di riciclaggio", esso è da considerarsi nel calcolo del contenuto di materiale recuperato.

quando un materiale recuperato accede direttamente ad un processo di fabbricazione, che include inizialmente anche il "processo di riciclaggio", senza che quest'operazione risulti chiaramente separata dal processo di fabbricazione stesso, il materiale è da considerarsi a tutti gli effetti quale materiale riciclato, e quindi contribuisce al calcolo del contenuto di materiale riciclato (coerentemente con quanto indicato in UNI EN ISO 14021 ANNEX A).

NOTA 3: come indicato nella Nota 2 della definizione della norma UNI EN ISO 14021, "le espressioni "materiale recuperato" e "materiale rigenerato" sono trattate come sinonimi; tuttavia, è riconosciuto che, in alcuni Paesi, una o l'altra di tali espressioni possono essere preferite per tale applicazione". Per tale motivo, nella presente prassi ci si riferisce unicamente al termine di "materiale recuperato".

- 4.7. **Materiale riciclato:** materiale che è stato rilavorato da materiale recuperato (vedi 4.5) mediante un processo di lavorazione e trasformato in un prodotto finale o in un componente da incorporare in un prodotto [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 b].

NOTA: la Materia Prima Seconda e i materiali derivati da processo di End of Waste sono un materiale riciclato.

- 4.8. **Materiale "post-consumer":** materiale generato da insediamenti domestici o da installazioni commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo utilizzatori finali del prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 a2].

NOTA: si chiarisce che solo un materiale riciclato, così come definito in par. 4.6, può essere considerato come materiale "post-consumer", in ragione dell'origine del rifiuto da cui proviene.

- 4.9. **Materiale "pre-consumer":** materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione. È escluso il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 a1].

NOTA 1: si chiarisce che solo un materiale riciclato, così come definito in par. 4.6, può essere a sua volta classificato come materiale "pre-consumer", in ragione dell'origine del rifiuto da cui proviene.

NOTA 2: in questa categoria ricadono anche le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto.

- 4.10. **Operatore economico:** il Fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti, la loro vendita sul mercato o la loro entrata in servizio in conformità della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione [Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019].

- 4.11. **Organizzazione:** soggetto richiedente la verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto presente in un prodotto.

- 4.12. **Processo di fabbricazione:** insieme di attività correlate o interagenti finalizzate alla fabbricazione di un determinato prodotto.

- 4.13. **Prodotto:** risultato di un processo di fabbricazione [UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi].

- 4.14. **Recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D. Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero [D. Lgs. 152/2006, art. 183, lettera t].

- 4.15. **Residuo di produzione (di seguito “residuo”)**: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotta in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto [Decreto 13 ottobre 2016, n. 264, art. 2, lettera b)].
- 4.16. **Riciclaggio**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento [D. Lgs. 152/2006, art. 183, lettera u].
- 4.17. **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. [D. Lgs. 152/2006, art. 183, lettera a].
- 4.18. **Sito di recupero**: impianto ove ha luogo il processo di recupero dei rifiuti.
- 4.19. **Sottoprodotto**: qualsiasi sostanza od oggetto, diverso da un rifiuto, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - è certo che deve essere utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte dell'Organizzazione produttrice o di terzi;
 - può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non deve portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. [D. Lgs. 152/2006 Art. 184bis, comma 1]
- Sottoprodotto interno**: residuo di produzione qualificato dall'organizzazione e generato da un processo di fabbricazione diverso o uguale a quello del prodotto oggetto di certificazione
- Sottoprodotto esterno**: residuo di produzione qualificato da un soggetto esterno all'organizzazione e generato da un processo di fabbricazione diverso da quello del prodotto oggetto di certificazione
- NOTA 1: per maggiori informazioni in merito alle condizioni per la qualifica di sottoprodotto si consideri quanto indicato dal Decreto 13 ottobre 2016 n. 264 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.
- NOTA 2: per la qualifica come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo si consideri quanto indicato dal DPR 13 giugno 2017 n. 120, art. 2, comma 1, lettera o.: costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per rendere l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L'allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale.
- 4.20. **Terre e rocce da scavo**: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso [DPR 13 giugno 2017 n. 120, art. 2, comma 1, lettera c].
- L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 184 bis e dal DPR n. 120/2017 art. 4, comma 2.
- NOTA: per la classificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti o rifiuti si veda il DPR 13 giugno 2017 n. 120 – disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, rifiuti e l'esclusione dal regime dei rifiuti.
- 4.21. **Unità produttiva**: Impianto dove ha luogo il processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica (ad es.: miscelazione dei materiali costituenti, lavorazione, assemblaggio, ecc.).
- NOTA: per unità produttiva s'intendono tutti gli impianti in cui ha luogo il processo di fabbricazione [sia mobili che fissi](#).

Acronimi

- CAM: Criteri Ambientali Minimi
- FPC: sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica
- LEED: Leadership in Energy and Environmental Design
- GVI: Gruppo di Verifica Ispettiva o Gruppo di Audit
- CSS: Combustibile Solido Secondario

5. Procedura generale di certificazione

La procedura di certificazione stabilita da queste regole è classificata dalla EN ISO/IEC 17067 come “Schema di certificazione prodotto tipo “6”” e comprende i seguenti elementi con riferimento alla UNI/PdR 88:2020.

5.1 Richiesta per la valutazione della conformità

Le Organizzazioni che desiderino ottenere la certificazione contattano l’Istituto e forniscono le informazioni necessarie (ad es. compilando apposito questionario informativo) per la predisposizione della proposta di servizi (offerta) sulla base del tariffario vigente. L’offerta fa riferimento alle presenti regole, viene trasmessa all’Organizzazione, e contiene il modulo “Richiesta di rilascio del certificato di conformità”. L’Organizzazione, ricevuta l’offerta, provvede ad inviare la richiesta debitamente compilata, timbrata e firmata.

5.2 Conferma d’ordine

Al ricevimento della richiesta, la stessa viene esaminata dell’Istituto per verificare che non vi siano incongruenze rispetto ai contenuti dell’offerta e viene trasmessa all’Organizzazione, o al suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, la conferma d’ordine contenente:

- il numero di riferimento della pratica (commessa);
- la richiesta della documentazione tecnica (vedere 5.4.1 e 5.4.2);
- la notifica di inizio delle attività di certificazione.

5.3 Nomina del valutatore o del gruppo di audit e pianificazione audit

Per ogni richiesta di certificazione oggetto delle presenti regole, IG provvede alla nomina di uno specifico “Gruppo di audit” (di seguito GVI); il GVI, nel suo insieme, detiene le competenze necessarie alle attività di valutazione ovvero esame documentale e verifica ispettiva presso il sito produttivo dell’Organizzazione.

L’Istituto comunica all’Organizzazione il nome o i nominativi del personale del GVI incaricato.

L’Organizzazione potrà comunicare, in forma scritta, eventuali obiezioni in merito al GVI che l’Istituto intende utilizzare fornendo le relative motivazioni; il GVI sarà opportunamente cambiato se le motivazioni saranno giudicate, di comune accordo, legittime. Non ricevendo alcuna motivazione giustificata e scritta dall’Organizzazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione del nominativo, il GVI si intende accettato.

Per maggiori dettagli e la pianificazione dell’audit si rimanda al REG-CP “Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto”.

5.4 Compiti dell’Organizzazione

L’Organizzazione deve predisporre, fornire e/o rendere disponibile la documentazione tecnica sotto citata.

Tale documentazione deve essere mantenuta sotto controllo, aggiornata e facilmente accessibile per tutto il periodo in cui il prodotto è mantenuto sul mercato, fatte salve tempistiche maggiori definite da disposizioni di legge, tale documentazione deve essere conservata per almeno 3 (tre) anni.

5.4.1 Documentazione Tecnica

- a) Identificazione univoca dei prodotti, della loro tipologia e dei valori di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarati (rif. 5.4.2);
- b) localizzazione dell’unità produttiva e del sito di recupero solo qualora l’attività di recupero sia realizzata dall’Organizzazione richiedente la verifica;
- c) eventuale presenza di certificazione del sistema di gestione ambientale (SGA) o EMAS³ relativa all’impianto in cui ha luogo l’attività di recupero da parte dell’Organizzazione (se prevista);
- d) evidenze relative alla tracciabilità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione;
- e) definizione della procedura per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, che specifichi come l’Organizzazione tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente i valori dichiarati, con riferimento a quanto riportato nel successivo par. 5.4.4;

³ EMAS Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = *Eco-Management and Audit Scheme*) basato sul Regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE

- f) un elenco dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione oggetto della richiesta di verifica, classificati come:
- materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'Organizzazione);
 - materiale recuperato;
 - sottoprodotto (con indicazione esterno e/o interno);
 - materia prima contenente materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'organizzazione);
 - materia prima contenente materiale recuperato;
 - materia prima contenente sottoprodotto;
 - materia prima vergine.
- g) le ricette compositive e il calcolo per la determinazione del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato dall'Organizzazione per ciascun prodotto oggetto di verifica;
- h) le registrazioni di produzione e le registrazioni dell'autocontrollo del processo di produzione in fabbrica relative al prodotto oggetto di verifica.

L'Organizzazione deve fornire, oltre a quanto sopra riportato, documentazione attestante la ragione sociale, il/i sito/i produttivo/i e relativa visura camerale (CCIAA).

5.4.2 Identificazione univoca dei prodotti

L'Organizzazione deve fornire un documento che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. nome dell'Organizzazione;
- b. localizzazione dell'unità produttiva in cui ha luogo il processo di fabbricazione dei prodotti oggetto di verifica;
- c. identificazione (ad es.: nome commerciale, codice identificativo, ecc.) dei prodotti oggetto di verifica e della loro tipologia;
- d. indicazione del valore di contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto (esterno e/o interno) per ciascun prodotto oggetto di verifica. In aggiunta al valore del contenuto di riciclato totale dichiarato, questo può essere ulteriormente suddiviso indicando anche il contenuto di materiale pre-consumer e/o post-consumer;
- e. data di emissione del documento;
- f. firma del legale rappresentante o suo delegato.

5.4.3 Determinazione del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto

Al fine di determinare il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto l'Organizzazione deve:

- a. predisporre un elenco dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione del prodotto oggetto della richiesta di verifica. I materiali devono essere classificati secondo una tra le forme come:
 - materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'azienda);
 - materiale recuperato;
 - sottoprodotto (con indicazione esterno e/o interno);
 - materia prima contenente materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'azienda);
 - materia prima contenente materiale recuperato;
 - materia prima contenente sottoprodotto;
 - materia prima vergine.

Per tali materiali in tal modo classificati, l'Organizzazione deve essere in possesso della seguente documentazione:

- per i rifiuti recuperati direttamente dall'Organizzazione: autorizzazione al recupero (con identificazione dei codici EER⁴), formulari, registri di carico e scarico, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- per materiali approvvigionati con contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto provenienti da
- per materiali qualificati come sottoprodotto interno, derivanti da residui di lavorazione del processo di fabbricazione e impiegati dal soggetto che li ha generati all'interno dello stesso o di un successivo processo

⁴ Codice EER: European Waste Catalogue, ovvero Catalogo Europeo dei Rifiuti

di fabbricazione l'organizzazione dovrà presentare un fascicolo contenente la documentazione tecnica attestante la sussistenza delle condizioni di sottoprodotto. Tale documentazione dovrà contenere almeno gli elementi qui di seguito indicati:

1. dichiarazione dell'Organizzazione di qualifica del materiale come sottoprodotto, contenete esplicito riferimento alla conformità al D. Lgs. 152/2006 Art. 184bis, comma 1 e al DM 13 ottobre 2016 n. 264;
 2. scheda tecnica redatta ai sensi dell'Allegato 2 al D.M. 264/16 o documenti equivalenti, redatti in ogni caso ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa che le informazioni richieste nella Scheda relative a "eventuali riferimenti a intermediari" o "eventuali depositi intermedi" potranno essere considerate non applicabili.
- per materiali approvvigionati, qualificati come sottoprodotto esterno, impiegati da un soggetto diverso da quello che li ha generati: impegni o rapporti contrattuali documenti di trasporto e/o fatture o scheda tecnica e dichiarazione di conformità, così come previsto dall'art. 5 del DM 13 ottobre 2016 n. 264.
- b. classificare il materiale riciclato come "pre-consumer" o "post-consumer" in funzione dell'origine del rifiuto da cui proviene il materiale riciclato, nel caso in cui tale classificazione sia dichiarata dall'Organizzazione.
 - c. predisporre un bilancio di massa su tutte le ricette distinte necessarie per la definizione del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato per ciascun prodotto. A tal fine conteggia tutte le materie prime utilizzate, individuando quali di esse sono vergini, quali sono classificate come riciclato, recuperato o sottoprodotto.

Per la determinazione del contenuto di riciclato, del contenuto di recuperato e del contenuto di sottoprodotto si rimanda alle relative definizioni di cui al par. 4.

A titolo di chiarimento si precisa che:

- se un materiale non è stato classificato (riciclato, recuperato, sottoprodotto), non può essere conteggiato nel calcolo del contenuto relativo ad una classificazione (riciclato, recuperato, sottoprodotto);
- quando un materiale è conteggiato in un contenuto relativo ad una classificazione (riciclato, recuperato, sottoprodotto) non può essere conteggiato anche nel contenuto di un'altra tipologia di classificazione diversa dalla prima (ad es.: se un materiale recuperato è conteggiato nel contenuto di recuperato, esso non deve essere conteggiato anche nel contenuto di riciclato);
- in caso di materiali di residuo provenienti dal processo di fabbricazione che genera il prodotto oggetto di verifica e reimpiagati nello stesso processo che li ha generati, si precisa che:
 - se il residuo è qualificato dall'Organizzazione come sottoprodotto interno, esso deve essere considerato unicamente nel calcolo del contenuto di sottoprodotto interno;
 - se il residuo non è qualificato come sottoprodotto non può essere considerato nel contenuto di sottoprodotto;
 - in ogni caso, il residuo non può essere considerato nel calcolo del contenuto di recuperato o del contenuto di riciclato.

5.4.4 Procedura per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto

L'Organizzazione deve predisporre una o più procedure documentate che specifichino come tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato.

Le procedure devono includere almeno i seguenti elementi:

- a. identificazione del prodotto oggetto di certificazione ed eventuali criteri per l'accorpamento di prodotti simili;
- b. descrizione del processo di fabbricazione con identificazione dei flussi di materiali in ingresso, dei processi di lavorazione e delle modalità di registrazione dei parametri di processo rilevanti ai fini della determinazione del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- c. definizione e documentazione di compiti e responsabilità per tutte le fasi significative del processo di raccolta ed analisi dei dati e per la gestione operativa dei processi;
- d. acquisizione delle evidenze utili per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nel prodotto oggetto di verifica, relative alle materie prime acquisite dall'Organizzazione dai propri fornitori vedere par. 5.4.5;
- e. elenco e classificazione in base all'origine dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione;

- f. identificazione del periodo temporale a cui fanno riferimento i dati raccolti al fine della verifica;
- g. analisi del rischio di fattori che possono avere una ricaduta sui valori dichiarati oggetto di verifica;
- h. identificazione delle modalità per la raccolta dei dati relativi alla massa di ciascuno dei materiali in ingresso nel periodo di riferimento;
- i. modalità per la determinazione della percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nelle materie prime;
- j. identificazione della strumentazione utilizzata per la determinazione dei quantitativi di ciascuno dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione, della relativa incertezza di misura e delle modalità di taratura;
- k. evidenze di eventuali prove sperimentali effettuate per la determinazione dei valori considerati per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto relativi alla percentuale di umidità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione e/o alle perdite di processo (es. prove di perdita al fuoco), qualora queste siano rilevanti ai fini del calcolo realizzato;
- l. identificazione delle modalità di conservazione dei dati e delle relative evidenze di supporto;
- m. gestione delle anomalie e dei reclami;
- n. definizione del processo di autocontrollo di produzione in fabbrica come descritto nel 5.4.7.

5.4.5 Documentazione a supporto della determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto

Il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nelle materie prime, semilavorati o prodotti componenti acquisiti da fornitori dell'Organizzazione, che contribuiscono al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto del prodotto oggetto di verifica, deve essere dimostrabile attraverso una tra le seguenti evidenze:

- a) una Dichiarazione Ambientale di Prodotto redatta in conformità alla norma UNI EN ISO 14025 e convalidata da un organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065, contenente l'informazione pertinente tra le indicazioni ambientali aggiuntive;
- b) una certificazione di prodotto del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto rilasciata da un organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e facente riferimento alla prassi di riferimento UNI/PdR 88:2020;
- c) certificazione di prodotto del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata sulla base di uno schema di certificazione accreditato.

Nel caso in cui nessuna tra le evidenze sopradescritte siano rese disponibili dall'Organizzazione per un materiale di un fornitore in ingresso al processo di fabbricazione, il contributo di tale materiale ai fini del calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto deve essere considerato nullo.

5.4.6 Metodologia e calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto

L'Organizzazione deve garantire la correttezza della metodologia di calcolo adottata per stabilire il contenuto di riciclato recuperato/sottoprodotto.

In particolare, la formula da applicare per il calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto è la seguente:

$$X\% = \frac{A}{P} \times 100^6$$

*Dove: X è il valore dichiarato del materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto contenuto nel prodotto finito
A è il peso del materiale riciclato o recuperato o sottoprodotto nel prodotto finito
P è il peso complessivo del prodotto finito*

L'Organizzazione deve documentare ad Istituto Giordano il bilancio di massa eseguito, che deve riportare le quantità di tutti i materiali in ingresso al processo di fabbricazione (esprese in massa/peso), i fattori per considerare le perdite di massa legate all'umidità dei materiali in ingresso e/o alle perdite di processo e il calcolo del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto presente nel prodotto finito.

Il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto determinato a partire da questo bilancio di mas-

⁶ per "prodotto finito" s'intende il prodotto risultante al termine del processo di fabbricazione. Si veda appendice A per ulteriori dettagli relativi a specifiche casistiche.

sa, deve essere riferito al prodotto finito, considerando la sola massa secca del materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto in ingresso al processo produttivo. A tal fine si deve determinare e decurtare la percentuale di umidità dei materiali in ingresso, ove questa sia rilevante. Il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nel prodotto finito deve, inoltre, tener conto di eventuali perdite di massa durante il processo produttivo, qualora queste siano presenti ⁷.

La predisposizione del calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto può avvenire con l'ausilio di uno strumento informatico o con un foglio di calcolo, che deve essere opportunamente codificato.

5.4.7 Processo di produzione in fabbrica (FPC)

L'Organizzazione deve definire, documentare, implementare e mantenere attivo l'autocontrollo al fine di assicurare che il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto del prodotto immessi sul mercato sia conforme ai valori dichiarati dall'Organizzazione stessa.

L'autocontrollo deve includere le attività seguenti:

- conformità del prodotto nelle fasi appropriate;
- identificazione e registrazione di qualsiasi istanza di non conformità;
- gestione delle istanze di non conformità;
- definizione delle cause di non conformità e possibile azione correttiva.

L'Organizzazione deve:

- identificare univocamente il prodotto/i oggetto dell'autocontrollo mediante un opportuno codice abbinato ad un nome commerciale;
- garantire l'autocontrollo dei prodotti oggetto di verifica, in modo sistematico e periodico, secondo campionamenti significativi. Tale autocontrollo deve consentire di determinare il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dei singoli prodotti campionati, risalendo alle materie prime che li compongono, al fine di verificare la coerenza e correttezza dei valori dichiarati dall'Organizzazione. Gli esiti dell'autocontrollo devono essere riportati su apposite schede, che costituiscono il registro interno dell'autocontrollo (possono essere adottati altri metodi/supporti per registrare questi dati/informazioni).
- definire, documentare e implementare i compiti, le responsabilità e l'autorità del personale coinvolto nell'autocontrollo;
- documentare i requisiti di tutti i materiali componenti in ingresso al processo di produzione e che il loro stoccaggio sia tale da evitare contaminazioni di ogni genere;
- assicurare la separazione dei flussi delle diverse categorie di materiali o prodotti o componenti di prodotto in ingresso al processo di fabbricazione, vale a dire:
 - materia prima vergine;
 - materiale recuperato;
 - materiale riciclato;
 - sottoprodotto interno;
 - sottoprodotto esterno
 - materia prima contenente materiale riciclato;
 - materia prima contenente materiale recuperato;
 - materia prima contenente sottoprodotto;
- conservare e tenere aggiornate la registrazione dei dati sul peso e la provenienza dei materiali approvvigionati utili ai fini della verifica;
- predisporre un elenco delle apparecchiature di misurazione che hanno effetto sui valori dichiarati. Gli strumenti e le attrezzature impiegate devono essere controllati periodicamente per assicurarne un adeguato stato metrologico secondo le modalità e le frequenze di controlli da egli stesso stabiliti, fatto salvo l'adempimento ai relativi obblighi legislativi per specifiche attrezzature;
- tenere traccia di eventuali anomalie nel processo produttivo o nella strumentazione di misura al fine di valutarne l'influenza sull'attendibilità dei dati raccolti al fine della determinazione dei valori dichiarati;
- rendere disponibile, per almeno tra anni fatte salve tempistiche maggiori definite da disposizioni di legge, i documenti e le registrazioni (es. documenti di trasporto, documentazione relativa alla gestione rifiuti, report di prove, certi-

⁷ per ulteriori informazioni, si veda anche quanto indicato in Allegato A.

ficati di taratura, ecc.);

- definire le modalità di gestione dei documenti, al fine di assicurare che:

- le versioni pertinenti dei documenti applicabili siano disponibili nei punti di utilizzazione;
 - i documenti rimangano leggibili e facilmente identificabili;
 - i documenti di origine esterna siano identificati e che la loro distribuzione sia controllata;
 - sia contrastato l'utilizzo involontario di documenti obsoleti e che sia adottata una loro adeguata identificazione, qualora siano conservati per qualsiasi scopo;
- registrare i reclami ricevuti in merito ai prodotti e alle caratteristiche oggetto di verifica, analizzando le cause di quelli ritenuti fondati al fine di valutare la necessità di azioni correttive;
- assicurare la tracciabilità delle forniture consegnata in termini di provenienza e data di produzione.

5.5 Verifica iniziale

Ai fini di pianificare la verifica iniziale, l'Organizzazione deve disporre delle registrazioni sulla produzione del prodotto oggetto di verifica normalmente non inferiore a 3 (tre) mesi, in funzione della tipologia di prodotto oggetto di verifica tali tempi possono essere incrementati da Istituto Giordano e concordati con l'organizzazione.

In particolare, per certificazioni di specifica fornitura o lotto di produzione di un prodotto occorre verificare le registrazioni e la documentazione riferite alla specifica produzione.

Il GVI incaricato, in accordo con le indicazioni della Direzione Tecnica della divisione Certificazione Prodotto, effettua la verifica presso l'unità produttiva nella quale viene realizzato il prodotto oggetto di verifica ed eventualmente presso il sito di recupero⁸ dei rifiuti se tale operazione è svolta direttamente dall'Organizzazione.

In tale occasione si effettua la verifica:

- a) della documentazione tecnica descritta nel paragrafo 5.4.1;
- b) che l'Organizzazione abbia predisposto una completa, esatta ed univoca identificazione dei prodotti e dei relativi valori dichiarati di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto come descritto nei paragrafi 5.4.2;
- c) che l'Organizzazione sia in possesso della documentazione descritta che dimostri la tracciabilità e la qualifica e le relative quantità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica, mediante controlli a campione sulla documentazione pertinente, come descritto nei paragrafi 5.4.3 e 5.4.5;
- d) che l'Organizzazione abbia definito ed applichi una o più procedure documentate per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto che specifichi come l'Organizzazione stessa tenga sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente i valori dichiarati come descritto nel paragrafo 5.4.4;
- e) della corretta metodologia di calcolo (bilancio di massa) impiegata per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto e l'evidenza dei calcoli predisposti (tenendo distinte le quote delle differenti fattispecie), a partire dalla ricetta compositiva per la determinazione dei valori dichiarati dall'Organizzazione per ciascun prodotto, come definita nel paragrafo 5.4.6.

Si precisa che l'attività di verifica del calcolo da parte del GVI deve essere svolta sul 100% dei prodotti oggetto di verifica. Nel caso in cui l'Organizzazione dichiari un unico valore minimo di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto per un elevato numero di prodotti appartenenti alla stessa tipologia, le cui ricette presentano le stesse materie prime costituenti, ma con percentuali compositive differenti, il GVI valuta se condurre tale verifica individuando e verificando la sola ricetta rappresentante il caso maggiormente sfavorevole in termini di valori calcolati di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;

- f) della definizione dell'autocontrollo del processo di produzione in fabbrica dell'Organizzazione, della sua efficace attuazione e del suo mantenimento, nonché della registrazione di tutte le azioni previste dallo stesso, inerente al prodotto oggetto di verifica per il controllo della coerenza tra il valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato, quello calcolato e quello effettivamente ottenuto al termine del processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica come descritto nel paragrafo 5.4.7. Tale verifica è finalizzata ad assicurare il rispetto dei valori dichiarati di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto del prodotto oggetto di ve-

⁸ Istituto Giordano può riservarsi d'interrompere l'iter di verifica qualora, nel corso della stessa, dovesse riscontrare delle inosservanze in merito al rispetto della normativa ambientale applicabile all'oggetto della verifica, non già in precedenza riscontrate dagli enti preposti. In tali casi l'iter di verifica potrà proseguire solo a seguito dell'evidenza da parte dell'Organizzazione della risoluzione della problematica emersa.

rifica. Tutte le registrazioni relative all'autocontrollo dell'organizzazione devono essere documentate.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il GVI si accerta della coerenza tra il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto calcolato quello dichiarato e quello effettivamente contenuto al termine del processo di fabbricazione nel prodotto oggetto di verifica. Tale attività è svolta al fine di:

- a) accertare l'effettivo impiego delle ricette di produzione mediante:
 - verifiche dirette sull'impianto del processo di fabbricazione;
 - sulla base delle registrazioni dei dati di produzione;

- b) verificare la sostanziale coerenza, rilevabile in un definito periodo temporale significativo, tra i quantitativi totali approvvigionati di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto in ingresso al processo di fabbricazione e i quantitativi totali dei prodotti oggetto di verifica in uscita dal processo di fabbricazione.

L'attività di verifica da parte dell'organismo di certificazione indicata al precedente punto a) è realizzata almeno sul 20% dei prodotti oggetto di verifica. Il GVI incaricato, in accordo con le indicazioni della Direzione Tecnica della divisione Certificazione Prodotto, può aumentare la percentuale minima dei prodotti oggetto di verifica, in base alla tipologia e alla specificità di settore d'impiego dei prodotti oggetto di verifica.

A conclusione delle attività di verifica sopra descritte sarà prodotta, da parte del GVI, la documentazione applicabile di cui al par. 2.6 del REG-CP "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto".

6. Riesame delle risultanze delle verifiche, decisione sulla certificazione

Si rimanda al par. 2.6 e 2.7 del REG-CP "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto".

7. Rilascio del certificato

A seguito della prima emissione del certificato, conseguente all'esito positivo dell'attività di verifica iniziale, viene emesso un certificato la cui durata e validità è triennale. La validità del certificato è subordinata al superamento di verifiche ispettive di sorveglianza.

Nel caso in cui il certificato sia inerente solo ad una specifica fornitura o lotto di produzione di un prodotto, questo deve essere esplicitamente indicato nel certificato, la cui validità è pertanto limitata solo al lotto o alla fornitura indicata.

Si rimanda, per quanto non specificato nel presente paragrafo, al par. 2.8 del REG-CP "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto".

8. Mantenimento della certificazione (sorveglianza)

Si rimanda per quanto non specificato nel presente paragrafo al par. 4 del REG-CP "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto".

Le verifiche periodiche di sorveglianza vengono realizzate mediante visite ispettive presso l'unità produttiva (se tale operazione è svolta direttamente dall'Organizzazione eventualmente anche presso il sito di recupero dei rifiuti). La frequenza della sorveglianza rispetto alla precedente attività di verifica (iniziale o di sorveglianza) è annuale, da intendersi di norma 12 (dodici) mesi dall'audit precedente.

Per giustificati motivi, possono essere applicate tolleranze rispetto alle periodicità sopra specificate con una tolleranza di massimo 3 (tre) mesi di ritardo; gli spostamenti di data devono essere concordati preventivamente con Istituto Giordano e non modificano il programma triennale di audit per il mantenimento della certificazione in quanto devono essere recuperati al primo audit successivo.

La periodicità e l'estensione degli audit di mantenimento possono essere modificate da Istituto Giordano (Comitato Tecnico) sulla base degli esiti delle valutazioni eseguite, tali modifiche sono comunicate all'Organizzazione.

Gli audit di mantenimento della certificazione devono, pena la sospensione della certificazione stessa, essere realizzati entro le periodicità sopra descritte.

Durante le visite di sorveglianza, il GVI effettua quanto previsto per le verifiche iniziali vedi par. 5.5 punti a ÷ f delle presenti regole particolari.

A tal fine si precisa che:

- a) l'esecuzione delle verifiche indicate al punto 5.5 da a) ÷ e) devono almeno avere per oggetto gli elementi variati tra quelli di seguito indicati:

- l'identificazione dei prodotti oggetto di verifica;

- i valori dichiarati dall'Organizzazione di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto o la ricetta compositiva dei prodotti già verificati in fase di verifica iniziale o di quelli nuovi per i quali l'Organizzazione ha richiesto all'organismo di certificazione di estendere la verifica;
- la localizzazione dell'unità produttiva e/o del sito di recupero, quest'ultimo solo qualora l'attività di recupero dei rifiuti sia realizzata dall'Organizzazione richiedente la verifica;
- la tipologia e la qualifica dei materiali approvvigionati in ingresso al processo di fabbricazione e la loro tracciabilità;
- le procedure dell'Organizzazione per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- il processo di fabbricazione dei prodotti oggetto di verifica;

b) Le verifiche previste al punto 5 f) sono effettuate indipendentemente dal fatto che siano intervenute eventuali modifiche rispetto alla precedente fase di verifica iniziale o di sorveglianza.

Il fine delle verifiche di cui sopra l'Organizzazione deve rendere disponibili le medesime informazioni indicate nel par. 5.4.1 delle presenti regole particolari, in particolar modo per gli elementi variati rispetto alla precedente fase di verifica iniziale o di sorveglianza.

9. Rinnovo della certificazione

Allo scadere del terzo anno di validità, la certificazione è soggetta a una verifica di rinnovo, che deve rispettare le caratteristiche di durata e oggetto di valutazione di una verifica iniziale (vedi par. 5.5) e si conclude con un nuovo rilascio di certificato.

10. Certificazione di prodotti immessi sul mercato da distributore, importatore, rappresentante autorizzato

Nel caso in cui la richiesta di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto pervenisse da un distributore o importatore o rappresentante autorizzato del prodotto e non direttamente dal fabbricante, l'iter di verifica prevede le fasi di seguito descritte.

10.1 Compiti del distributore/importatore/rappresentante autorizzato

È necessario che siano fornite Istituto Giordano le seguenti evidenze minime:

- copia del contratto tra il fabbricante e il distributore/importatore/rappresentante autorizzato, che regoli l'accordo per la distribuzione del prodotto oggetto di verifica, così come anche l'eventuale uso di marchi registrati dal fabbricante;
- dichiarazione del rappresentante legale del distributore/importatore/rappresentante autorizzato che indichi che il prodotto acquisito dal fabbricante viene distribuito sul mercato senza che sia apportata qualsiasi genere di alterazione delle caratteristiche oggetto di verifica;
- tabella di relazione biunivoca tra codice di prodotto (identificativo prodotto e nome prodotto) realizzato da fabbricante e quello attribuito dal distributore/importatore/rappresentante autorizzato.

10.2 Modalità di verifica

Il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto è verificato secondo le seguenti due possibilità tra loro alternative:

- a) il distributore fornisce evidenza di una certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata da un organismo di certificazione (accreditato) al fabbricante e da questo trasmessa al distributore/importatore/rappresentante autorizzato, sulla base della quale si svolge l'attività di verifica;
- b) in caso non sia disponibile un certificato rilasciato da un ente di parte terza relativo al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, il distributore si assume l'onere di far effettuare la verifica da Istituto Giordano presso le unità produttive del fabbricante da cui si approvvigiona, secondo le modalità già illustrate nei precedenti par. 5, 6, 7, 8 e 9 delle presenti regole particolare.

11. Uso del certificato e del marchio Istituto Giordano

Per l'uso del certificato e del marchio Istituto Giordano e l'uso del marchio dell'Ente di Accreditamento abbinato a quello di Istituto Giordano, trovano applicazione le disposizioni contenute nel documento REG-MARCHI - Regolamento per l'utilizzo del Marchio Istituto Giordano.

In aggiunta a quanto definito nel REG-MARCHI, per le certificazioni rilasciate ai sensi della UNI/PdR 88:2020, l'Organizzazione che ha ottenuto la certificazione, può darne evidenza accompagnando ad essa il riferimento al n. del relativo certificato rilasciato da Istituto Giordano S.p.A. e/o rendere pubblico il certificato.

Deve essere, in qualunque caso, indicato visibilmente e chiaramente che il certificato contiene informazioni sulla prestazione ambientale del prodotto; salvo diversamente indicato sul certificato la certificazione non va intesa come soddisfacimento di un criterio/requisito.

In ogni caso, nell'utilizzo del certificato, l'Organizzazione deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa ad attività e/o a prodotti o a prestazioni ambientali diversi da quelli per i quali è stata rilasciata.

L'Organizzazione deve cessare immediatamente l'utilizzo del certificato, dei suoi riferimenti in caso di modifica del prodotto oggetto di certificazione, del relativo processo produttivo, materiali, componenti e/o fornitori.

In ogni caso, l'Organizzazione non può modificare i valori dichiarati afferenti al certificato né il prodotto oggetto di certificazione, né il relativo processo produttivo, i materiali, i componenti e/o fornitori senza comunicarlo preventivamente a Istituto Giordano e ricevere dallo stesso consenso scritto.

12. Sospensione, revoche e rinuncia della certificazione

Si rimanda al capitolo 9 del REG-CP "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto".

13. Estensione della certificazione e modifiche della certificazione

Per le estensioni si rimanda al capitolo 5 del REG-CP "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto".

Per le modifiche si rimanda ai capitoli 7 e 8 del REG-CP "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto".

14. Reclami, ricorsi, e contenziosi

Si rimanda al capitolo 12 del REG-CP "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto".

15. Riservatezza e privacy

Istituto Giordano assicura che tutte le informazioni acquisite nel corso dell'attività certificativa sono trattate in maniera strettamente riservata, fanno eccezione e si ritengono già autorizzate le eventuali informazioni fornite agli Enti di Accreditemento nel corso delle loro regolari attività di verifica per l'accREDITAMENTO.

Per quanto non sopra specificato, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle CGC "Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione" e nel capitolo 13 del REG-CP "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto" nelle edizioni in vigore.

16. Responsabilità

Si rimanda al capitolo 14 del REG-CP "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto".

17. Condizioni contrattuali

Si rimanda al capitolo 15 del REG-CP "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto".

Allegato A Specificità dei processi produttivi

A.1) ACQUA DEI PROCESSI DI FABBRICAZIONE

Nel caso in cui il prodotto finito oggetto di valutazione contenga anche dell'acqua (ad es. calcestruzzo, miscele, ecc.), che si combina in fase di miscelazione con altre materie prime costituenti il prodotto, per il calcolo del bilancio di massa ai fini della determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto si considera prudenzialmente a denominatore tutto il quantitativo d'acqua in ingresso al processo di fabbricazione.

Per i prodotti in calcestruzzo vibro compresso a consistenza "terra umida" destinati ad immediata scasseratura, si considera prudenzialmente a denominatore il quantitativo d'acqua relativo al rapporto acqua/cemento, il cui valore minimo può essere assunto pari a 0,35.

Le acque di recupero/riciclo impiegate nel processo di fabbricazione sono escluse dal calcolo del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

Le eventuali acque piovane raccolte ed utilizzate nel processo di fabbricazione non costituiscono "materiale sottratto dal flusso dei rifiuti" e pertanto non possono essere considerate come materiale riciclato.

A.2) IMPIEGO DI MATERIALI RECUPERATI COME COMBUSTIBILI E CENERI DEL PROCESSO DI COMBUSTIONE

Nel caso in cui il processo di fabbricazione preveda l'utilizzo, come combustibili, di materiali recuperati (es: CSS, oli esausti, farine animali, ecc.), il combustibile in ingresso non viene considerato come facente parte del prodotto finito.

Possono essere incluse nel bilancio di massa, al fine del calcolo del contenuto di recuperato, le ceneri del processo di combustione che eventualmente restano inglobate nel prodotto finito. In questo caso, l'Organizzazione deve fornire documentazione a supporto del dato relativo al quantitativo di combustibile residuo dopo la combustione.

A.3) PERDITE DI PROCESSO

Per stabilire la percentuale di materiale componente riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto impiegato, che rimane effettivamente nel prodotto finale oggetto di certificazione, è necessario tenere in considerazione le eventuali perdite di massa di tali materiali componenti nel processo produttivo (ad esempio "perdite al fuoco" in un processo di cottura o perdita di umidità dei materiali costituenti il prodotto). In tali casi, l'Azienda deve fornire evidenza della modalità con la quale sono stati determinati i fattori di perdita impiegati.

Allegato B **Contenuti del Certificato**

Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

- nome dell'organismo di certificazione, codice identificativo del certificato;
- ragione sociale e ubicazione della sede legale dell'organizzazione proprietaria del certificato;
- ubicazione di ogni unità produttiva (o codifica) coinvolta nel processo di fabbricazione del prodotto oggetto di certificazione;
- riferimenti alla prassi di riferimento UNI/PdR 88:2020;
- tipologia di prodotto e famiglia (ove applicabile);
- nome del prodotto oggetto di certificazione (nome commerciale e/o codifica);
- percentuali distinte del contenuto di: riciclato/recuperato/sottoprodotto, con distinzione, per quest'ultimo della natura dello stesso, ovvero esterno e/o interno. Con la possibilità di riportare in modo distinto anche il contenuto di materiale riciclato di origine pre-consumer e/o quello di origine post-consumer.
- percentuale del contenuto minimo totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto (interno e/o esterno) relativa al prodotto oggetto di certificazione
- il marchio dell'Ente di accreditamento;
- data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza (quest'ultima non applicabile nel caso di certificato riguardante specifico lotto di produzione);
- firma autorizzata dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato.

Nel caso in cui il certificato sia inerente solo ad una specifica fornitura o lotto di produzione di un prodotto, questo deve essere esplicitamente indicato nel certificato, la cui validità è pertanto limitata solo al lotto o alla fornitura indicata.

A discrezione di Istituto Giordano potrà essere riportata nel certificato qualsiasi ulteriore informazione ritenuta utile per chiarire il campo di applicazione, limitazioni, condizioni di validità e il contenuto del certificato stesso.